

Prot.N.717/26/P

Roma, 3 Settembre 2026

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Pres. Stefano Carmine DE MICHELE

ROMA

AL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Dott. Massimo PARISI

ROMA

AL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE DEL D.A.P.

Dott.ssa Rita RUSSO

ROMA

e, per conoscenza

AL DIRETTORE DELL'UFFICIO III – RELAZIONI SINDACALI

DELLA D.G.P. DEL D.A.P.

Dott.ssa Ida DEL GROSSO

ROMA

OGGETTO: Replica alla nota DAP prot. n. 0337020.U del 21 luglio 2026 – Richiesta di uniformazione e aggiornamento delle procedure relative alle istanze di assegnazione/trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 – Persistente difformità documentale tra personale del Corpo di polizia penitenziaria e personale delle Funzioni Centrali.

La scrivente Organizzazione Sindacale, preso atto della nota di riscontro del DAP **prot. n. 0337020.U del 21 luglio 2026**, ritiene necessario sottoporre nuovamente all'attenzione di codesto Dipartimento la questione già rappresentata con la propria nota **prot. n. 630/26/P del 16 giugno 2026**, rilevando come il riscontro fornito non abbia affrontato compiutamente il profilo specificamente evidenziato dalla scrivente O.S. relativo alla **diversa modulistica e agli adempimenti documentali richiesti per l'accesso ai benefici connessi all'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992**.

La presente, pertanto, non intende mettere in discussione la distinzione, sul piano giuridico, tra gli istituti dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 e dell'assegnazione/trasferimento previsto dall'art. 33, comma 5, della medesima legge n. 104/1992.

Al contrario, la scrivente O.S. intende precisare che la questione sottoposta all'Amministrazione riguarda **un profilo diverso e ulteriore**, vale a dire la persistente difformità delle modalità documentali e della modulistica utilizzate per la trattazione delle istanze di assegnazione/trasferimento ai sensi della legge n. 104/1992.

Nel riscontro del 21 luglio 2026 codesta Amministrazione afferma testualmente:

“Si ritiene opportuno rilevare che la circolare del Comparto Funzioni Centrali 15 gennaio 2024, n. 16801.U richiamata da codesta sigla sindacale è riferita alla concessione dei permessi (art. 33 comma 3 della legge 104/92) e alla concessione del congedo (art. 42 Dlgs 151/2001) e non al beneficio del trasferimento, istituto giuridico differente dagli altri citati prima”.

La scrivente O.S. prende atto di tale precisazione e **non contesta che i diversi istituti giuridici sopra richiamati siano distinti tra loro**.

Tuttavia, tale affermazione non appare risolutiva rispetto alla specifica questione sottoposta con la nota del 16 giugno 2026.

Ed infatti, da una puntuale lettura della stessa nota n. **0016801.U del 15 gennaio 2024**, e in particolare della relativa seconda pagina, al punto 2, viene espressamente indicato quanto segue:
“Si allega la modulistica aggiornata da utilizzare nei casi di richiesta di assegnazione ai sensi della legge 104/92.”

È proprio tale espresso riferimento alla **modulistica per le richieste di assegnazione ai sensi della legge n. 104/1992** ad avere costituito oggetto della precedente segnalazione della scrivente Organizzazione Sindacale.

Pertanto, il rilievo formulato nel riscontro DAP del 21 luglio 2026, secondo cui la nota n. 16801.U riguarderebbe esclusivamente permessi e congedo e non il beneficio del trasferimento, **non appare idoneo a fornire risposta al concreto quesito posto**, concernente non già la natura giuridica dell'istituto, bensì la documentazione e la modulistica concretamente richiesta dall'Amministrazione per le istanze riconducibili alla legge n. 104/1992.

Dal raffronto tra la modulistica allegata alla citata nota DAP n. 0016801.U del 15 gennaio 2024 e quella tuttora utilizzata per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, predisposta in attuazione della lettera circolare n. 57451 del 28 dicembre 2012, emerge una significativa differenza in ordine alla documentazione richiesta agli interessati.

In particolare, nella modulistica più recente relativa al personale delle Funzioni Centrali **non risultano richiesti i documenti corrispondenti ai punti 4), 7) e 8)** del modello utilizzato per il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Tale circostanza costituisce il concreto oggetto della richiesta sindacale.

La scrivente O.S. non ha infatti sostenuto che la nota n. 0016801.U abbia modificato la disciplina sostanziale dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, né che il personale appartenente ai diversi comparti debba necessariamente essere sottoposto a procedure identiche sotto ogni profilo.

È stato invece evidenziato che **la stessa Amministrazione, nell'ambito delle proprie procedure interne, ha adottato una modulistica più recente e semplificata per le richieste di assegnazione ai sensi della legge n. 104/1992**, mentre nei confronti del personale del Corpo continua ad essere utilizzato un modello risalente al 2012, contenente ulteriori adempimenti documentali.

Alla luce di quanto sopra, la questione non può ritenersi definita mediante il semplice richiamo alla diversa natura giuridica degli istituti dei permessi, del congedo e del trasferimento.

Si chiede, pertanto, a codesta Amministrazione di voler indicare **espressamente e puntualmente**:

1. quale sia la vigente disposizione normativa, regolamentare o amministrativa che impone al personale del Corpo di polizia penitenziaria la produzione dei documenti previsti ai punti **4), 7) e 8)** del modello derivante dalla lettera circolare n. 57451 del 28 dicembre 2012;
2. se tali adempimenti documentali risultino tuttora espressamente necessari e, in caso affermativo, **per quali specifiche ragioni giuridiche e amministrative**;
3. se l'Amministrazione abbia effettuato una verifica dell'attualità della citata lettera circolare del 28 dicembre 2012 alla luce delle modifiche normative intervenute successivamente alla sua emanazione, nonché dei principi di semplificazione amministrativa e di autocertificazione;
4. per quale ragione la modulistica più recente adottata nell'ambito delle Funzioni Centrali, che – come espressamente indicato nella nota n. 0016801.U – contempla anche le richieste di assegnazione ai sensi della legge n. 104/1992, non sia stata utilizzata quale riferimento per l'aggiornamento della modulistica destinata al personale del Corpo;
5. se il Dipartimento ritenga tuttora necessario mantenere una disciplina documentale differenziata e, in caso affermativo, quali siano le specifiche esigenze connesse all'ordinamento del Corpo che giustificano tale differenziazione.

La scrivente O.S. ribadisce che la richiesta formulata non mira a comprimere i poteri dell'Amministrazione nella verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge n. 104/1992, né intende mettere in discussione la necessità di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni che consentono l'accoglimento delle istanze.

La questione riguarda esclusivamente la **proporzionalità e l'attualità degli adempimenti documentali richiesti**.

L'art. 18 della legge n. 241/1990 impone all'Amministrazione di acquisire d'ufficio i documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni e di consentire agli interessati di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive previste dalla normativa vigente.

Parimenti, il D.P.R. n. 445/2000 disciplina il ricorso alle dichiarazioni sostitutive e il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni non devono richiedere al cittadino documentazione già acquisibile attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento.

Ne consegue che, qualora taluni documenti previsti dalla modulistica del 2012 siano oggi sostituibili mediante dichiarazioni sostitutive, ovvero siano direttamente acquisibili d'ufficio, appare necessario che l'Amministrazione proceda ad una verifica dell'effettiva necessità della loro persistente produzione da parte del personale del Corpo.

Per quanto sopra, la scrivente Organizzazione Sindacale **rinnova formalmente la richiesta** che il Dipartimento proceda ad una revisione della procedura attualmente applicata al personale del Corpo di polizia penitenziaria, verificando l'attualità della lettera circolare n. 57451 del 28 dicembre 2012 e della relativa modulistica.

In particolare, si chiede che venga valutata l'adozione di una **modulistica aggiornata e semplificata**, coerente con la normativa vigente in materia di autocertificazione, acquisizione d'ufficio e semplificazione amministrativa, nonché con le più recenti procedure già adottate dalla stessa Amministrazione.

La richiesta è formulata nel rispetto delle peculiarità ordinamentali e funzionali proprie del Corpo di polizia penitenziaria, ma nella convinzione che tali peculiarità debbano essere poste in relazione ad una **specificata e verificabile esigenza amministrativa**, e non possano, di per sé, giustificare il mantenimento di adempimenti documentali ulteriori rispetto a quelli ritenuti necessari dalla stessa Amministrazione nell'ambito di procedure più recenti.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la scrivente O.S. ritiene che il riscontro fornito con nota prot. n. 0337020.U del 21 luglio 2026 **non abbia esaurito la questione sottoposta con la nota prot. n. 630/26/P del 16 giugno 2026**, avendo affrontato la diversa natura giuridica degli istituti richiamati, ma non avendo fornito una risposta specifica in ordine alla diversa modulistica e agli adempimenti documentali sopra evidenziati.

Si chiede pertanto a codesto Dipartimento di voler procedere ad un **riesame della questione**, fornendo un riscontro puntuale sui singoli quesiti sopra formulati e, in particolare, indicando la base normativa o amministrativa che giustifica il mantenimento, nei confronti del personale del Corpo, degli adempimenti documentali di cui ai punti 4), 7) e 8) della modulistica attualmente in uso.

In assenza di una specifica e attuale giustificazione normativa e/o amministrativa, si chiede di procedere all'**aggiornamento e uniformazione della modulistica**, eliminando gli adempimenti non più necessari e consentendo il ricorso alle dichiarazioni sostitutive e all'acquisizione d'ufficio della documentazione nei casi previsti dalla legge.

La scrivente Organizzazione Sindacale resta in attesa di un **formale e puntuale riscontro**, riservandosi, in caso di mancata definizione della questione, di assumere ogni ulteriore iniziativa ritenuta necessaria a tutela del personale rappresentato.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe MORETTI

